

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE E DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art.1: Norma Generale

Le "oasi di protezione", le "zone di ripopolamento e cattura" e i "centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica" di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.r. 4/9/96, n. 70 sono oggetto di gestione da parte della Provincia ai fini dell'attuazione del piano faunistico provinciale mediante:

- la tutela ed il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- l'incremento con tecniche di gestione intensiva di specie oggetto di prelievo venatorio in forte difficoltà;
- la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- il risarcimento degli eventuali danni alle colture agricole e agli allevamenti zootecnici;
- gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

La Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali catturati o da reintrodurre.

Art. 2: Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la definizione dei criteri per l'affidamento gestionale, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della L.R. 70/96 delle "oasi di protezione", delle "zone di ripopolamento e cattura" e dei "centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica", di cui agli artt. 9, 10 e 11 della stessa Legge Regionale, non direttamente governate dalla Provincia di Torino, ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.) ovvero, anche in forma associata tra loro, alle Organizzazioni, Associazioni o Enti operanti nel settore.

Art. 3: Finalità

L'affidamento delle "oasi di protezione", delle "zone di ripopolamento e cattura" e dei "centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica" è finalizzato al conseguimento dei seguenti scopi:

- a) il coinvolgimento di diverse componenti sociali e comunità locali sui temi inerenti la tutela ed il recupero ambientale finalizzati a garantire una adeguata ed equilibrata presenza faunistica;
- b) il decentramento gestionale di importanti aree finalizzate alla produzione di fauna selvatica da utilizzarsi anche a scopo di incentivazione faunistica, così da avvalersi di soggetti propriamente autoctoni e, nel contempo, ridurre la necessità di approvvigionamenti esterni (esteri e/o provenienti da produzione in cattività) con conseguente riduzione degli impegni finanziari pubblici per i ripopolamenti;
- c) il recupero di aree faunisticamente degradate da interventi antropici di diversa natura (attività agricole, bonifiche, ecc.);
- d) la realizzazione degli interventi tecnico-faunistico-territoriali di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 70/96.

Art. 4: Soggetti che possono accedere alla gestione

Possono accedere alla gestione delle zone di protezione in oggetto, singolarmente od in forma associata tra loro, i Comitati di Gestione degli A.T.C. e C.A., le Associazioni Venatorie, Le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni di Protezione Ambientale, purché presenti in forma organizzata sul territorio di riferimento, e gli Enti operanti nel settore.

La conduzione di un determinato istituto sara' assegnata tenendo conto di:

- 1. Attinenza delle finalità statutarie del Soggetto richiedente con gli obiettivi riferiti alla tipologia dell'ambito protetto,**
2. contenuti programmatico-gestionali della relazione tecnica di cui al successivo art. 5
3. riferimento territoriale dei richiedenti,
4. stanziamenti che i richiedenti si impegnano ad investire.

Art. 5: Modalita' per l'accesso alla gestione

L'accesso alla gestione diretta delle "oasi di protezione", delle "zone di ripopolamento e cattura" e dei "centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica" e' soggetta alla stipula di apposita convenzione con la Provincia.

I soggetti di cui al precedente art. 4 che intendono accedere a tale gestione sono tenuti a presentare alla Provincia apposita domanda, allegando una relazione tecnica contenente le linee programmatiche di gestione in tema di:

- azioni volte alla tutela ed al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico e/o venatorio;
- attivita' di vigilanza;
- azione di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e delle attivita' di gestione alle produzioni agricole;
- interventi per la protezione e l'incremento numerico delle specie faunistiche;
- modalita' di effettuazione delle catture di fauna selvatica e le specie che con esse si intendono prelevare;
- previste azioni di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture zonali;
- risorse proprie da investire.

Ogni convenzione scade con il piano faunistico provinciale operante al momento della sua stipulazione e puo' essere rinnovata anche per periodi di durata inferiore con le medesime procedure previste per la richiesta iniziale di concessione.

Art. 6: Obblighi di gestione

E' fatto obbligo al titolare della gestione:

- mettere in atto gli interventi previsti sulla relazione tecnica presentata a corredo della domanda di concessione;
- effettuare periodiche verifiche sulla presenza delle specie faunistiche piu' significative per la definizione dei successivi interventi gestionali derivanti dalle finalita' istitutive di ogni singola zona;
- sottoporre preventivamente alla Provincia i programmi di gestione faunistica (**che dovranno comunque escludere immissioni non finalizzate alla creazione e/o mantenimento di ceppi di riproduttori autoctoni**) per la formale approvazione e comunicare, con preavviso minimo di 10 giorni, le date e i luoghi delle successive attivita' di campo;
- mantenere una adeguata tabellatura perimetrale con pali e tabelle all'uopo messi a disposizione dalla Provincia;
- tenere una contabilita' analitica sulle entrate e sulle spese annuali sostenute per la gestione della zona e predisporre un rendiconto da inoltrare alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno con allegata una relazione sull'attivita' svolta;

- per i titolari delle Z.R.C. , mettere a disposizione la fauna catturata nella misura minima dell'80%, per operazioni di ripopolamento da effettuare, con precedenza, nell'A.T.C. o C.A. sul quale insiste l'area.

Art. 7: Diritti del gestore

Il titolare della gestione ha diritto:

- ad attivare, previo accordo con i proprietari o conduttori dei fondi, interventi di recupero e potenziamento ambientale finalizzati ad incrementare la presenza faunistica;
- di disporre della fauna catturata per operazioni di incentivazione faunistica nella misura dell'80-85% dei capi catturati (il 15-20% degli animali sono a disposizione della Provincia) , tenendo conto che le operazioni di ripopolamento possono essere espletate esclusivamente dai soggetti previsti dall'art.30 L.R. 70/96;
- di effettuare controlli e censimenti sulla consistenza faunistica nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- di esprimere parere vincolante sulle proposte di utilizzo delle zone per manifestazioni cinofile;
- **di richiedere quale contributo forfettario per la gestione dell'area, una quota non superiore all'80% del prezzo di mercato per ogni animale ceduto per fini di ripopolamento.**

Art. 8: Contributi e compartecipazioni finanziarie della Provincia

La Provincia, a seguito del perfezionamento dei rapporti di convenzione, inoltrera' ai competenti uffici Regionali le relazioni tecniche presentate dai gestori con richiesta di trasferimento dei fondi finalizzati all'assegnazione dei contributi previsti all'art.57 della L.r. 70/96.

La Provincia, inoltre, sullabase delle disponibilita' di bilancio, **potra' concorrere** finanziariamente alle spese di gestione delle zone disciplinate da presente regolamento, attraverso appositi contributi, nel caso in cui all'interno delle zone stesse vengano attuati significativi interventi, della durata comunque non inferiore ad anni 3, tra quelli proposti dal piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92.

In particolare:

- creazione, nelle zone di pianura, di siepi con valenza faunistica di lunghezza non inferiore a m. 50 e non superiore a m. 200 ciascuna e di larghezza non inferiore m. 1,50;
- creazione di "isole territoriali" di incolti o colture a perdere non trattate con pesticidi, in aree caratterizzate da forte presenza di monoculture (60-70% della superficie), di estensione non inferiore a mq. 500 e non superiore a mq. 1000 ciascuna;
- rinaturalizzazione anche rimboscandole, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali;
- sfalciatura di prati stabili dismessi, nella zona faunistica alpina, o creazione di nuovi appezzamenti prativi strategicamente disposti all'interno dell'area protetta decespugliando aree di recente rinselvaticamento;
- diradamento della copertura arbustiva nelle zone favorevoli alla nidificazione del forcello;
- mantenimento dei punti di abbeverata per la fauna selvatica.

Art. 9: Vigilanza

Ai sensi dell'art. 51 della L.r. 70/96, la vigilanza nelle zone la cui attività è disciplinata dal presente regolamento, è affidata agli agenti Faunistico Ambientali della Provincia e alle Guardie Venatorie Volontarie delle Associazioni Venatorie, agricole e di protezione Ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S.

È altresì affidata agli altri soggetti individuati all'art. 27 della Legge 10/11/1992, n. 157 e dall'art. 51 della L.r. 70/96.

Per definire le azioni di controllo, l'Ufficio di Vigilanza provinciale organizza opportuni momenti di coordinamento con la partecipazione di tutti gli operatori addetti ai servizi ispettivi e i gestori della zona di protezione.

Art. 10: Divieti

Nelle zone disciplinate dal presente regolamento è sempre vietato:

- immettere fauna selvatica di specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- immettere fauna selvatica sprovvista di titolo di legittima provenienza, non accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona di immissione e non contrassegnata ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della L.r. 70/96;

- effettuare e/o autorizzare l'allenamento, l'addestramento, le prove e le gare dei cani da caccia, fatta eccezione, limitatamente alle sole zone di ripopolamento e cattura, per le gare dei cani da caccia a carattere nazionale ed internazionale autorizzate dalla Provincia previo parere favorevole del titolare della gestione della zona.

Art. 11: Controllo della fauna selvatica

Le azioni di controllo della fauna selvatica all'interno delle zone di tutela disciplinate dal presente regolamento restano regolate dal combinato disposto dell'art. 19 della Legge 11/2/1992, n. 157, dell'art. 29 della L.r. 70/96 e dell'art. 2 della L.r.9/2000 e sono pertanto sottoposte ad autorizzazione scritta dei competenti organi della Provincia.

Nelle zone stesse, le azioni di controllo, oltre che dagli Agenti Faunistico Ambientali della Provincia, possono essere effettuate, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della L.r. 70/96, anche dalle "Guardie Venatorie Volontarie" e dai proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento, sotto il coordinamento della Provincia.

Il controllo della specie cinghiale segue la normativa della L.R 9/2000.

Art. 12: Disposizioni particolari

La fauna selvatica oggetto di caccia, catturata nelle zone disciplinate dal presente regolamento, deve essere destinata ad azioni di ripopolamento di altre zone di divieto o del territorio adibito alla caccia programmata ricompreso nell'A.T.C. o C.A. in cui si colloca la zona di cattura.

In caso di eccedenza di selvaggina rispetto alle necessita' di ripopolamento dell'Ambito o del Comprensorio competente per territorio la stessa potra' essere destinata alla reintegrazione e/o potenziamento faunistico del territorio di altri A.T.C. e C.A. provinciali e/o regionali a condizione di reciprocita' o a titolo oneroso.

I fondi derivanti dalla cessione degli animali catturati devono essere destinati al sostegno gestionale dell'area.

Di tutte le immissioni faunistiche dovra' essere redatto apposito verbale indicante la data e l'ora del rilascio degli animali, la localita', il comune, la specie il numero dei soggetti liberati e le persone presenti alle operazioni di immissione.

Art. 13: Facolta' di revoca

La Provincia in caso di grave inadempienza ed inosservanza delle norme di cui al presente regolamento o delle vigenti disposizioni di Legge, previa formale diffida, puo' procedere unilateralmente alla sospensione o alla revoca della concessione.

Art. 14: Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.